

Comunicazione delle variazioni della compagine sociale o gestionale d'impresa

15 Aprile 2013

Si informano le imprese associate che, in base a quanto previsto all'articolo 86, commi 3 e 4, del D.Lgs 159/2011 (codice antimafia) *"i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. ...omissis..."*.

Pertanto le imprese sorteggiate per la verifica documentale (ex art. 48 del D.Lgs 163/2006) ed in ogni caso l'aggiudicataria di una gara devono, in caso di variazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa intervenuta dopo la stipula del contratto, comunicare detta variazione - entro 30 giorni - al Prefetto che ha rilasciato la comunicazione/informazione antimafia, pena l'applicazione delle sanzioni previste.